



COMUNE DI DERVIO
Provincia di Lecco

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 12 del 20/04/2021

Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** , addì **VENTI** del mese di **APRILE** alle ore **20:00** , il Vice Segretario Reggente, collegato in modalità telematica, dà atto che i componenti del Consiglio Comunale partecipano alla seduta in prima convocazione, in sessione ordinaria, mediante collegamento in videoconferenza, ai sensi del Decreto Sindacale n. 2 del 02.04.2020.

Dà inoltre atto che lo strumento telematico utilizzato per la videoconferenza rispetta il metodo collegiale e la parità di trattamento dei partecipanti; garantisce la possibilità di verificare l'identità dei partecipanti e di svolgere con regolarità l'adunanza; permette di visionare gli atti della riunione e di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; assicura che tutti i partecipanti possano contemporaneamente prendere parte alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; permette di constatare e proclamare i risultati delle votazioni.

Alla seduta, risultano presenti i signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
CASSINELLI STEFANO	SINDACO	X	
MAINONI GIOVANNI LUCA	CONSIGLIERE	X	
BONAZZOLA MICHAEL	CONSIGLIERE	X	
PANDIANI ANNA	CONSIGLIERE	X	
BUZZELLA ANNA MARIA	CONSIGLIERE	X	
NOGARA RENZA	CONSIGLIERE	X	
CASSINELLI ANGELO	CONSIGLIERE	X	
SANDONINI ANGELO	CONSIGLIERE	X	
VASSENA DAVIDE	CONSIGLIERE	X	
CIPELLI FLAVIO	CONSIGLIERE		X
ADAMOLI DANIELA	CONSIGLIERE	X	

PRESENTI: 10 ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza **il Vice Segretario Reggente Pilatti Paolo.**

Assume la presidenza **il Sindaco Stefano Cassinelli** che, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica iscritta all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

INTERVENTI:

Prende la parola il SINDACO: Il Segretario risulta uscito ma di fatto è fisicamente qua per cui continua a verbalizzare e a sentire; quindi non è un problema. Passiamo al punto numero 4 "Approvazione regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria"

VICASEGRETARIO: Chiedo Scusa, ma il mio computer ha avuto qualche problema prima di iniziare la discussione di questo punto dell'ordine del giorno che poi illustrerà l'Assessore, il Vicesindaco Mainoni. Volevo solo sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale quello che è un piccolo refuso nella stesura del regolamento. Vi pregherei di valutare l'articolo 9 dal titolo "Rilascio della concessione" dove è stato ripetuto un comma. Se guardate, il comma 7 e il comma 8 sono identici, per cui chiederei ai Consiglieri di rivalutare il regolamento con una modifica, sopprimendo il comma 8 e quindi di conseguenza il comma 9 attuale diventerebbe il comma 8, il comma 10 attuale diventerebbe il comma 9 e il comma 11 attuale comma 10. Grazie lascio la parola vicesindaco.

MAINONI: Buonasera. Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria va a sostituire la tassa di occupazione del suolo pubblico che è la TOSAP, imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Ci siamo attenuti nella stesura del regolamento alle linee guida che erano state dettate dall'ANUTEL e a livello di bilancio l'imputazione cambia, perché sarà al titolo terzo d'entrata invece che al precedente titolo uno o primo dove c'erano l'imposta sull'occupazione e l'imposta sulla pubblicità.

La legge 160/2019, l'articolo uno, commi 816-836, regolamenta questo nuovo canone. La scelta dell'Amministrazione è stata quella di mantenere le aliquote invariate e in questo modo sono state create delle tariffe a modo così da non creare aumenti. È stata prevista una maggiore entrata quest'anno dovuta probabilmente al bonus 110 per cui ci sarà un maggior numero di ponteggi e di conseguenza un maggior numero di entrate. Dal punto di vista - diciamo - del regolamento ci siamo attenuti a tutto quello che è stato indicato da ANUTEL. Ci sono piccole modifiche all'articolo 32 dove si parla di "occupazione, esposizione pubblicitaria non soggette al canone".

Ai commi 7 e 8 si dice "occupazione non soggette al canone": l'occupazione del territorio comunale effettuata da imprese incaricate del Comune di Dervio per l'effettuazione di lavori commissionati dal Comune stesso; comma 8 "occupazioni concesse per finalità atte a valorizzare il territorio comunale o concesse con l'ausilio del patrocinio del Comune stesso". Questo è il nuovo regolamento che era stato già visto in Commissione in merito a questa differenza che abbiamo introdotto.

SINDACO: Con l'emendamento proposto dal vicesegretario Pilatti vogliamo passare alla votazione di questo punto che il numero 4.

ESITO VOTAZIONE:

Cognome e Nome	Esito votazione
CASSINELLI STEFANO	Favorevole
MAINONI GIOVANNI LUCA	Favorevole
BONAZZOLA MICHAEL	Favorevole
PANDIANI ANNA	Favorevole
BUZZELLA ANNA MARIA	Favorevole
NOGARA RENZA	Favorevole
CASSINELLI ANGELO	Favorevole
SANDONINI ANGELO	Favorevole
VASSENA DAVIDE	Astenuto
CIPELLI FLAVIO	-----
ADAMOLI DANIELA	Astenuto

TOTALE VOTI FAVOREVOLI: 8

TOTALE VOTI CONTRARI: 0

TOTALE ASTENUTI : 2

NO VOTAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 52 del D.lgs. 446/1997 conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"(...) i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella L. 160/2019, art. 1, commi da 816 a 836, *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo art. 1, *"Sono abrogati i capi I e II del D.lgs 507/1993, gli articoli 62 e 63 del D.lgs. n. 446/ 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*;

vista la disposizione del comma 821 dell'art. 1 della L. 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, prevede la disciplina del Canone da parte dell'Ente con regolamento rimesso all'approvazione consiliare;

vista la L. 178/2020, in particolare l'art. 848, che disciplina le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, nell'ambito del nuovo canone patrimoniale;

visto il regolamento per l'applicazione del Canone unico patrimoniale che si compone di n. 64 articoli e che si articola nei seguenti punti principali:

- TITOLO I: Disposizioni sistematiche.
- TITOLO II: Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico.
- TITOLO III: Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie.
- TITOLO IV: Tariffe canone, riduzioni, esenzioni.
- TITOLO V: Pubbliche affissioni.
- TITOLO VI: Riscossione, accertamenti e sanzioni.
- TITOLO VII: Particolari tipologie di occupazione.
- TITOLO VIII: Particolari tipologie di esposizione pubblicitarie.
- TITOLO IX: Disposizioni finali.

ritenuto di proporre l'approvazione del Regolamento del Canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;

visto l'art. 53, comma 16, L. 388/2000 e ss. mm. e ii, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L.

201/2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.lgs. 446/1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito web www.finanze.gov;

ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000;

visto l'articolo 151 del D.lgs. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

considerato che per l'esercizio 2021, con il Decreto Sostegni il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267/2000 è differito al 30 aprile 2021;

visto l'art. 124 del D.lgs. 267/2000 che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

considerato che il presente Regolamento è stato analizzato dalla commissione permanente Programmazione, Patrimonio, Bilancio e Tributi nella seduta del 29.03.2021, convocata congiuntamente con la commissione Regolamenti;

visto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio;

visto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti alla situazione economico-finanziaria dell'ente e che, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii, il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;

visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D.lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della L. 160/2019 art. 1 commi 816-836, composto di n. 64 articoli, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato;
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii;
4. di dare atto che con delibera della giunta comunale n°46 del 6.04.2021 sono state approvate le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetti A) e B) allegati allo stesso provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, dando atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, subordinando l'efficacia della delibera di giunta stessa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2022 -2023, e all'approvazione del presente Regolamento;
5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'art. 53 comma 16, della L. 388/2000;
6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione;
7. di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Sindaco
Stefano Cassinelli

il Vice Segretario Reggente
Pilatti Paolo
